



Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di NOVARA

28060 GRANOZZO – VIA G. MATTEOTTI N. 15 - TEL. 0321 55113 – FAX 0321 550002

e-mail: sindaco.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

Prot. n. 2938

Granozzo con Monticello, 6 giugno 2013

Spett.

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

Piazza Matteotti, 1

28100 Novara

Oggetto: Esposto consiglieri Caccia, Salsa e Angioni. Costruzione marciapiede e Commissione edilizia.

Si riscontra la nota del 4.6.2013 n. 23934 prot. che fa seguito alla precedente del 23.4.2013 n. 17728 prot. relativa all'oggetto per rilevare quanto segue.

Si confermano i contenuti della nota del segretario comunale del 14.3.2013 n. 1606 prot. in merito alla ricostruzione normativa e procedurale in materia di commissione edilizia e nello stesso tempo si condividono le considerazioni di codesta Prefettura espresse con la nota del 23.4.2013 n. 17728 prot.

Con la nota del segretario, a conclusione della ricostruzione della suddetta normativa particolarmente contorta che si è sviluppata nel corso degli anni (caratterizzata da un vizio di fondo contenuto nella legge regionale che imponeva la nomina della CEC da parte del Consiglio comunale, con contrasto con l'art. 6 del D.Lgs n. 267/2000 che demanda agli statuti comunali l'individuazione del soggetto competente), si segnalava la opportunità di procedere all'annullamento della deliberazione n. 19 del 22.9.2005, stante il conclamato contrasto con le previsioni dell'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto, che prevede che la giunta ...”nomina le commissioni consultive e tecniche previste dalla legge”.

Nel contempo codesta Prefettura rilevava la necessità di osservare le normative non abrogate oppure abrogare quelle che si ritengono obsolete o inopportune, non essendo sufficiente bypassarle con interpretazioni soggettive pur autorevoli; e ancora che l'erroneità

di una prescrizione normativa viene dichiarata da una successiva norma contraria o da una abrogazione esplicita.

Stante il conclamato contrasto della deliberazione n. 19 del 22.9.2005 con l'art. 20 dello Statuto comunale sopra riportato, il Consiglio Comunale ha provveduto pertanto con deliberazione n. 16 del 2.5.2013, divenuta esecutiva in data 1.6.2013, ad annullare formalmente la suddetta deliberazione n. 19 del 2005 per contrasto con l'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto comunale e con l'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, ripristinando conseguentemente il testo originario dell'art. 2 del regolamento edilizio comunale che prevede in capo alla giunta comunale la nomina delle commissioni consultive e tecniche previste dalla legge.

Dopo aver rilevato che l'art. 20 comma 4 lett. q) dello Statuto risultava già vigente alla data del 22.9.2005, pare opportuno, a supporto di quanto sopra riportato, richiamare le più che pertinenti e corrette considerazioni di codesto stesso ufficio, contenute nella nota n. 17011 prot. del 17.4.2013, relativa agli statuti comunali, dove espressamente si pone in risalto il valore dello Statuto comunale, che deve essere considerato la "Costituzione" di un ente locale "e non solo un documento storico archivistico di scarso valore operativo".

L'occasione è risultata pertanto propizia per dare la giusta valenza ai contenuti dello Statuto comunale, che deve guidare l'azione della amministrazione comunale ed essere veramente considerata la "Costituzione" dell'ente alla quale non è possibile derogare.

Distinti saluti.



Il Sindaco
Arrigo Benetti